



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

OGGETTO: Applicazione della disciplina in materia di armi alle sciabole degli ufficiali e dei marescialli ed allo spadino degli allievi delle accademie militari .

ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ROMA

1. Sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimento in ordine alla tematica in oggetto. In particolare l'argomento è stato prospettato con riferimento ai contenuti dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, che impone ai detentori di armi di produrre all'autorità di pubblica sicurezza, qualora non vi si sia già provveduto nei sei anni antecedenti, la certificazione medica di cui all'articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - T.U.L.P.S.).

Al riguardo è stato chiesto di sapere se anche gli ufficiali ed i marescialli delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tanto in servizio, quanto in congedo, ovvero loro eventuali eredi, siano tenuti alla presentazione della richiamata documentazione sanitaria in ragione della detenzione delle sciabole e degli spadini accademici che costituiscono/hanno costituito corredo dell'uniforme.

Altra questione, più volte sollevata, è quella relativa alla sussistenza o meno dell'obbligo della denuncia di detenzione di detti manufatti all'autorità di P.S., in relazione ai novellati contenuti dell'articolo 38, primo comma, del richiamato T.U.L.P.S..

2. Al riguardo, all'esito degli opportuni approfondimenti, curati d'intesa con il Ministero dell'interno, è stato possibile acclarare, superando ogni dubbio interpretativo, che i detentori di sciabole per ufficiali e marescialli e di spadini da cadetto, siano essi militari in servizio o in congedo ovvero loro eredi ed aventi causa:

- non sono vincolati dai contenuti dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, nel senso che non debbono produrre all'autorità di

P.S. la certificazione medica di cui all'articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), riferendosi il predetto articolo 6, esplicitamente, ai soli certificati medici per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco (nel senso vedasi la circolare in All.1);

- debbono denunciare la detenzione all'autorità di P.S. soltanto qualora le sciabole e gli spadini di che trattasi siano in concreto ascrivibili alla categoria delle "armi bianche proprie" (per le quali l'obbligo di denuncia è stato ribadito con la circolare in All.2), in quanto muniti di punta acuminata e di filo tagliente, caratteristiche costruttive che ne subordinano l'acquisizione, al possesso di una licenza di porto d'armi o di un nulla osta all'acquisto rilasciati dalla medesima autorità di P.S.. Di contro, qualora gli stessi siano privi di punta acuminata e di filo tagliente, vanno considerati "simulacri d'arma" e quindi cedibili e detenibili liberamente, non sussistendo pertanto, rispetto ad essi, neppure l'obbligo di denuncia.
3. Ciò posto, si chiede di voler partecipare i contenuti della presente agli Stati maggiori delle Forza armate, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri nonché alle Associazioni combattentistiche e d'arma, perché ne sia curata la più ampia diffusione tra tutto il personale interessato.
4. In allegato:
- 1, circolare n. 557/PAS/U006501/10900(27)9, in data 29 aprile 2015, dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - 2, n. 557/PAS/U/012164/10900(27)9, in data 24 giugno 2011, dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza;

IL CAPO DI GABINETTO
(Arm. Sq. Valter GIRARDELLI)

